

STATUTO DEL CONSIGLIO PRESBITERALE DIOCESANO

Diocesi di Iglesias

1. Natura, competenze

Art. 1

Il Consiglio presbiterale (CPr) è costituito da presbiteri rappresentanti l'intero presbiterio, come il senato del Vescovo; ad esso spetta coadiuvare il Vescovo diocesano nel governo della Diocesi, a norma del diritto, affinché venga promosso nel modo più efficace il bene pastorale della porzione del popolo di Dio a lui affidato (cf can. 495 § 1).

Art. 2

Il CPr è presieduto dal Vescovo diocesano, assistito dal Vicario Generale e dai Vicari Episcopali. Il CPr è convocato dal Vescovo diocesano a cui spetta determinare le questioni da trattare, sentendo anche le proposte dei Consiglieri (cfr. can. 500 § 1).

Art. 3

Il CPr ha voto consultivo; il Vescovo diocesano ne richiede il parere negli affari di maggiore importanza, ma necessita del suo consenso solo nei casi espressamente previsti dal diritto (cfr. can. 500 § 2). A norma del diritto universale, il Vescovo diocesano è tenuto a sentire il Consiglio, nei seguenti casi: celebrazione del Sinodo diocesano (cfr. can. 461 § 1); l'erezione, la soppressione e la modifica rilevante delle parrocchie (cfr. can. 515 § 2); la destinazione delle offerte parrocchiali e la remunerazione dei sacerdoti con funzioni parrocchiali (cfr. can. 531); la remunerazione dovuta dagli enti ecclesiastici ai sacerdoti che esercitano presso di essi il ministero (cfr. art. 33 delle "Norme circa gli enti e i beni ecclesiastici in Italia"); l'istituzione dei Consigli pastorali parrocchiali (cfr. can. 536 § 1); la costruzione di una nuova chiesa (cfr. can. 1215 § 2); la riduzione a uso profano di una chiesa (cfr. can. 1222, § 2); l'imposizione di un tributo alle persone giuridiche pubbliche soggette al Vescovo (cfr. can. 1263). Non sono pertinenti al CPr le questioni relative allo stato delle persone fisiche, né quelle relative a nomine, rimozioni, trasferimenti.

Art. 4

Fra i membri del CPr, il Vescovo diocesano nomina liberamente alcuni sacerdoti per costituire il Collegio dei Consultori, con i compiti determinati dal diritto (cfr. can. 502). Su proposta del Vescovo diocesano, il CPr costituisce stabilmente un gruppo di Parroci con i quali il Vescovo diocesano deve trattare della rimozione di un Parroco dal suo ufficio (cfr. can. 1742 § 1).



2. Composizione, designazione, durata in carica

Composizione

Art. 5

Il CPr si articola in:

1. Presidente;
2. Consiglio di Presidenza;
3. Moderatore;
4. Assemblea
5. Segretario.

1. Il presidente dell'assemblea è il Vescovo diocesano, che la convoca e la presiede.

2. L'Assemblea si compone di membri eletti, membri di diritto, membri indicati dal Vescovo diocesano.

Sono membri eletti:

- a) un membro, eletto per ogni vicariato foraneo, dai presbiteri diocesani residenti nella zona stessa aventi diritto (cfr. art. 6);
- b) un rappresentante del Capitolo della Cattedrale;
- c) due presbiteri diocesani eletti liberamente dal Presbiterio diocesano;
- d) un presbitero religioso eletto liberamente dai presbiteri religiosi.

Sono membri di diritto:

- a) il Vicario Generale;
- b) i Vicari Episcopali;
- c) il Rettore del Seminario.

Sono membri indicati dal Vescovo diocesano:

- a) due presbiteri diocesani.

Modalità di designazione

Art. 6

Hanno diritto attivo e passivo di elezione in ordine alla costituzione del CPr:

- a) tutti i presbiteri incardinati nella Diocesi;
- b) i presbiteri secolari incardinati in altre Diocesi e i presbiteri membri di un Istituto religioso o di una Società di vita apostolica, che risiedono in Diocesi e sono stati nominati dall'Ordinario diocesano a un incarico inerente alla pastorale diocesana (cfr. can. 498 § 1).



Non sono eleggibili i presbiteri che, tra i membri eletti, abbiano già fatto parte per due mandati consecutivi del CPr.

Le norme elettorali vengono stabilite nel regolamento allegato al presente statuto.

Art. 7

Il secondo o terzo eletto diventa automaticamente Consigliere nel caso di sostituzione del primo o secondo eletto nel corso del mandato del CPr. In caso di mancanza di candidati si deve procedere a nuove elezioni, secondo le modalità opportunamente indicate nel regolamento allegato.

Durata in carica

Art. 8

Il CPr nel suo insieme si rinnova ogni cinque anni (cfr. can. 501 § 1).

Art. 9

I singoli Consiglieri decadono dall'incarico: per dimissioni, presentate al Vescovo diocesano e da lui accettate; per trasferimento ad altro vicariato foraneo, nel caso di Consiglieri rappresentanti vicariali; per trasferimento ad altro incarico, nel caso di membri in ragione del proprio ufficio; per trasferimento ad altra Diocesi, nel caso di presbiteri designati dai religiosi; per assenze ingiustificate, ai sensi dell'art. 16; per altre cause previste dal diritto (cfr. can. 184). La sostituzione dei Consiglieri decaduti avviene a norma dell'art. 7, salvo si tratti di membri di diritto, oppure designati dai presbiteri religiosi o nominati dal Vescovo diocesano. I Consiglieri così subentrati durano in carica fino allo scadere del mandato del Consiglio.

3. Il segretario

Art. 10

Il CPr ha un Segretario eletto con votazione segreta dal CPr e confermato dal Vescovo diocesano. Il Segretario resta in carica fino allo scadere del mandato del Consiglio.

Art. 11

Spetta al Segretario:

- a) tenere l'elenco aggiornato dei Consiglieri, provvedendo agli adempimenti necessari per le sostituzioni nel corso del mandato del CPr (cfr. art. 9);
- b) curare la redazione dell'ordine del giorno (cfr. artt. 29, 30, 31);
- c) ricevere le proposte per la formulazione dell'ordine del giorno, le richieste per la convocazione delle sessioni straordinarie, le interpellanze rivolte al Vescovo diocesano;
- d) trasmettere ai Consiglieri, nei termini stabiliti, l'avviso di convocazione, l'ordine del giorno delle sessioni e i relativi strumenti di lavoro;



- e) notare le assenze e ricevere le note di giustificazione;
- f) redigere il verbale delle sessioni, raccogliere notizie e documentazioni riguardanti l'attività del Consiglio e tenerne l'archivio.

4. Il Consiglio di Presidenza

Art. 12

Il CPr ha un Consiglio di Presidenza composto dal Moderatore, dal Segretario e da due membri eletti dall'assemblea. Tutti questi saranno eletti tra i componenti del CPr. Per eleggere il Moderatore e il Segretario occorre la maggioranza qualificata (2/3) degli aventi diritto al voto per la prima votazione, la maggioranza assoluta (50% +1) dei presenti per le successive votazioni.

Art. 13

Il Consiglio di Presidenza ha il compito di esaminare preventivamente il verbale della riunione del CPr, di coordinare il lavoro delle Commissioni, se costituite, e di considerare eventuali proposte del Presbiterio, curandone l'inserimento nell'Ordine del giorno.

Art. 14

Compito del Moderatore è quello di dirigere i lavori dell'Assemblea, accogliendo le richieste di intervento, curando che la discussione rispetti l'Ordine del giorno e che ogni punto dell'Ordine del giorno sia trattato per un tempo conveniente. Deve sentire il Consiglio di Presidenza, per poi riferire al Vescovo diocesano, relativamente alle questioni da trattare nell'Ordine del giorno.

5. Le sessioni, lo svolgimento delle sessioni e l'ordine del giorno

Le sessioni

Art. 15

Il CPr si riunisce in sessione ordinaria almeno due volte all'anno.

Art. 16

Il CPr può essere convocato in sessione straordinaria, su iniziativa del Vescovo diocesano o su richiesta della maggioranza assoluta dei Consiglieri. I Consiglieri che richiedono la convocazione dovranno presentare istanza scritta al segretario, precisando i temi da trattare all'ordine del giorno. La convocazione dovrà essere fatta entro un mese dalla data in cui è stata presentata la richiesta.



Art. 17

I membri del CP^r hanno il dovere di partecipare personalmente tutte le volte che sono convocati e non possono farsi rappresentare. La loro presenza è richiesta per tutta la durata della sessione. L'assenza deve essere giustificata al segretario o prima della sessione o entro dieci giorni dall'avvenuto svolgimento. L'assenza ingiustificata dalle sessioni del Consiglio per tre volte, anche non consecutive, comporta la decadenza (cfr. art. 9), salvo diverso giudizio del Vescovo diocesano.

Lo svolgimento delle sessioni

Art. 18

Il Vescovo diocesano presiede le sessioni personalmente.

Art. 19

Prima di ogni sessione viene messo a disposizione dei Consiglieri il verbale della sessione precedente, per eventuali osservazioni o integrazioni da presentare al segretario. In assenza di opposizioni, il verbale si ritiene approvato.

Art. 20

Il Vescovo diocesano, anche tramite il segretario, illustra il proprio parere circa eventuali mozioni presentate dal Consiglio nella sessione precedente e dà comunicazione circa lo stato di attuazione dei voti precedentemente espressi.

Art. 21

Dovendo trattare argomenti che esigono una competenza specifica, il Vescovo diocesano può invitare alle sedute del Consiglio taluni esperti, che illustrino gli aspetti della questione. Essi non hanno però diritto di voto.

Le sedute saranno aperte a tutti i presbiteri della Diocesi, i quali potranno partecipare in qualità di uditori.

Art. 22

I Consiglieri che intendono intervenire nella discussione dovranno chiedere la parola. Gli interventi non devono superare un tempo ragionevole. L'eventuale testo scritto degli interventi deve essere consegnato al segretario entro dieci giorni dall'avvenuto svolgimento della sessione.

Art. 23

Il Vescovo diocesano può chiedere al Consiglio di studiare e discutere un argomento suddividendosi in commissioni.

Art. 24

Al termine della sessione il moderatore formula eventuali mozioni conclusive e da sottoporre a votazione. Sulle singole mozioni l'Assemblea adotta le proprie deliberazioni.



ordinariamente nella sessione successiva, oppure nella stessa sessione, se così decide l'Assemblea col consenso del Vescovo diocesano.

Art. 25

Il voto verrà espresso in via ordinaria per alzata di mano o, su richiesta del Vescovo diocesano, per appello nominale ovvero, su richiesta di un quinto dei membri del Consiglio e con approvazione del Vescovo diocesano, a scrutinio segreto. Per le operazioni di voto a scrutinio segreto, verranno designati dal Consiglio, su proposta del moderatore, di volta in volta, gli scrutatori.

Art. 26

L'Assemblea è costituita validamente quando è presente la maggioranza assoluta dei Consiglieri. Prima di procedere alla votazione può essere richiesta la verifica del numero legale dei presenti. Le votazioni dell'Assemblea saranno valide se votate a maggioranza assoluta dei presenti.

L'ordine del giorno

Art. 27

L'ordine del giorno delle sessioni è stabilito dal Vescovo diocesano sentito il Moderatore, il quale a sua volta dovrà previamente consultare il Consiglio di Presidenza.

Art. 28

Ogni Consigliere, tramite il segretario, può presentare al Vescovo diocesano proposte per l'iscrizione di determinati argomenti all'ordine del giorno. Il Vescovo diocesano inserisce nell'ordine del giorno gli argomenti, pertinenti al Consiglio (cfr. art. 2), la cui trattazione è domandata dalla maggioranza assoluta dei membri del Consiglio, con richiesta scritta presentata al segretario.

Art. 29

Le convocazioni del CPr saranno fatte a mezzo lettera o a mezzo posta elettronica da parte del segretario almeno quindici giorni prima delle sessioni. L'avviso di convocazione dovrà comprendere l'Ordine del giorno, la data, l'ora e la sede in cui si terrà la riunione; esso sarà inviato per conoscenza a tutto il presbiterio diocesano.

5. Rapporti con il presbiterio e altri organismi diocesani

Rapporti con il presbiterio



Art. 30

Ogni Consigliere rappresenta tutto il presbiterio, senza vincolo di mandato. Proprio per questo il Consigliere deve impegnarsi a preparare le sessioni del Consiglio nelle riunioni del clero e a dare relazione dell'attività del Consiglio ai confratelli. I presbiteri religiosi facenti parte del Consiglio provvedono secondo le modalità più opportune a forme analoghe di rapporto con i loro confratelli.

Rapporto con il collegio dei consultori

Art. 31

Il Collegio dei Consultori (Co.Co.), formato da almeno 6 membri del CPr scelti dal Vescovo diocesano, collabora più strettamente con lui nelle modalità previste dal diritto (cfr. can. 502), sentendosi partecipe della cura pastorale propria di tutto il presbiterio e in particolare del CPr. È opportuno quindi che siano mantenuti stretti rapporti tra i due organismi.

Art. 32

In sede vacante il CPr cessa e i suoi compiti sono svolti dal Co.Co.; entro un anno però dalla presa di possesso, il nuovo Vescovo diocesano deve costituire il CPr (cfr. can. 501 § 2).

Rapporti con il Consiglio pastorale diocesano

Art. 33

Consapevoli di essere entrambi organismi di partecipazione ecclesiale e di collaborazione al governo pastorale del Vescovo diocesano, il CPr e il Consiglio Pastorale Diocesano cercano di favorire in ogni modo una profonda relazione tra loro. Il Vescovo diocesano può indire riunioni congiunte del Consiglio Presbiterale e del Consiglio Pastorale diocesano, per realizzare maggiore coordinamento e corresponsabilità pastorale. Spetta, in particolare, ai presbiteri membri di entrambi i Consigli promuovere lo scambio reciproco tra i due Consigli.

Rapporti con gli altri organismi diocesani

Art. 34

Pienamente inserito nella pastorale diocesana, il CPr ricerca gli opportuni collegamenti anche con gli altri organismi, con gli Uffici di Curia e con le diverse realtà ecclesiali diocesane.



Art. 35

Il CPr sceglie due rappresentanti per far parte della Commissione Presbiterale Regionale. Essi, qualora non facciano già parte ad altro titolo del CPr, sono considerati membri di diritto finché dura il loro incarico presso la suddetta Commissione. I Consiglieri designati a tale compito si preoccupano di mantenere i collegamenti tra i due organismi, soprattutto informando periodicamente il CPr delle attività della Commissione. La loro partecipazione presso l'organismo regionale perdura anche durante la sede vacante della diocesi.

6. Pubblicità degli atti del Consiglio presbiterale

Art. 36

I verbali delle sessioni del CPr, redatti dal segretario e approvati dal Consiglio stesso e dal Vescovo diocesano (cfr. can. 500 § 3), sono conservati nell'archivio, pubblicati nel bollettino diocesano e inoltrati tramite posta elettronica a tutto il presbiterio diocesano.

7. Norme finali

Art. 37

Le spese per il funzionamento del CPr sono a carico della Diocesi.

Art. 38

Se il CPr non adempie il compito affidatogli per il bene della Diocesi, oppure ne abusa gravemente, può essere sciolto dal Vescovo diocesano, dopo aver consultato il Metropolita. Entro un anno, però, il CPr deve essere ricostituito (cfr. can. 501 § 3).

Art. 39

Le norme del presente Statuto possono essere modificate dal Vescovo diocesano di propria iniziativa o su richiesta di almeno due terzi dei Consiglieri.

REGOLAMENTO PER LE ELEZIONI DEI MEMBRI DEL CPr

- a) Le elezioni dei Membri del CPr avvengono per votazione appositamente indetta dal Vescovo diocesano nel mese antecedente la scadenza del Consiglio, dandone mandato esecutivo alla Commissione elettorale. Le votazioni, da svolgersi entro quaranta giorni dalla loro indizione e a scrutinio segreto, si svolgeranno a livello di forania e saranno presiedute dal Vicario foraneo. Chi ricopre un ufficio ecclesiastico (Parroci, Amministratori Parrocchiali, Vicari Parrocchiali, Rettori, Cappellani) vota nella forania in cui svolge tale ufficio. Gli altri presbiteri diocesani e gli altri extradiocesani a servizio della Diocesi votano nella forania nella quale hanno il domicilio. Ogni presbitero indicherà su un'apposita scheda il nome del



che intenderà eleggere come membro eletto a livello di forania e su un'altra scheda il nome di due presbiteri che intende eleggere come rappresentanti dell'intero presbiterio diocesano. L'apposizione di altri nomi nella scheda non sarà considerata, ma non rende nulla la votazione espressa.

- b) Per la validità delle votazioni elettorali nei vari ambiti si richiede solo nella prima votazione la maggioranza assoluta (50% +1) degli aventi diritto al voto; nelle altre è sufficiente quella relativa. In caso di parità di voti si procederà al ballottaggio e, se il risultato sarà ancora di parità, risulterà eletto il più anziano per ordinazione sacerdotale e, infine, il più anziano per età. Nel caso che uno risulti eletto in più elenchi, opererà per quella di sua preferenza.
- c) L'eletto che, terminate le operazioni elettorali, risulti:
 - membro di diritto o di nomina,
 - abbia optato per la rappresentanza dei gruppi di cui è espressione,
 - abbia ragione, sentito il Vescovo diocesano, di non accettare l'incarico,decadrà dai relativi mandati di rappresentanza e gli subentrerà il primo dei non eletti nello stesso elenco. Lo stesso criterio si userà anche quando tali cambiamenti avvenissero "durante munere".
- d) Lo scrutinio relativo ai membri eletti a livello di forania avverrà immediatamente a cura di una commissione elettorale presieduta dal Vicario foraneo e composta dai due presbiteri più giovani di ordinazione della forania.
- e) Le schede elettorali relative ai due rappresentanti del Presbiterio diocesano saranno consegnate dal Vicario foraneo al Cancelliere della curia. Il Vicario generale e il Cancelliere della Curia procederanno allo spoglio. Risulteranno eletti i presbiteri che avranno ottenuto la maggioranza assoluta dei voti. Nelle eventuali successive votazioni sarà sufficiente la maggioranza relativa. In caso di parità di voti si procederà al ballottaggio e, se il risultato sarà ancora di parità, risulterà eletto il più anziano per ordinazione sacerdotale e, infine, il più anziano per età.
- f) Chi fosse legittimamente impedito a partecipare alle elezioni potrà consegnare delega scritta ad un presbitero della stessa forania per l'elezione a livello di forania, mentre per l'elezione dei rappresentanti del Presbiterio diocesano farà pervenire al Vicario foraneo o alla Cancelleria della Curia entro due giorni la sua scheda in doppia busta chiusa.
- g) La Cancelleria provvederà a verificare l'accettazione dei singoli presbiteri eletti dal presbiterio. In caso di eventuale rifiuto si seguirà l'ordine dell'elenco di preferenze ricevuto.
- h) I ricorsi circa le irregolarità dei collegi elettorali, delle votazioni, dello scrutinio e dell'accettazione dell'incarico devono essere presentate, in forma scritta, presso l'Ordinario diocesano entro, e non oltre, i 5 giorni dalla proclamazione degli eletti. La decisione dei ricorsi spetta al Vescovo diocesano, sentito il parere del Consiglio episcopale.

